

*Crescono anche il consenso e il ricorso al concordato in continuità, con alcuni limiti*

# Piani a rischio per la genericità

*Pagina a cura*  
DI EDOARDO STAUNOVO  
POLACCO\*

**I**mprese e professionisti sempre più attratti dal cosiddetto «concordato in continuità», che consente di ottimizzare la gestione e il pagamento dei debiti proseguendo nell'attività aziendale. Ma non sempre, nella prassi, ciò sta producendo buoni risultati, soprattutto quando i piani di risanamento non vengono sufficientemente dettagliati.

**Il concordato in continuità.** A seguito dell'introduzione nell'ordinamento fallimentare da parte del c.d. «decreto sviluppo» 2012, il concordato con continuità aziendale ha registrato vasti consensi ed è uno degli istituti concordatari che hanno avuto i maggiori successi nella pratica.

Le ragioni della diffusione risiedono negli indubbi vantaggi che derivano dall'accesso a una simile procedura piuttosto che ad un concordato preventivo di stampo liquidatorio, i più importanti dei quali possono essere sintetizzati:

- nella prosecuzione senza interruzioni dell'attività d'impresa, che può affiancarsi o alternarsi alla cessione dell'azienda in esercizio o al suo conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero alla liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa (art. 186-bis, primo comma, l. fall.);

- nella possibilità di beneficiare di una moratoria fino a un anno dall'omologa per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o

ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni sui quali grava la prelazione (art. 186-bis, secondo comma, lett. c) l. fall.);

- e nella possibilità di

chiedere al tribunale l'autorizzazione al pagamento di crediti anteriori essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (art. 185-quinquies, quarto comma, l. fall.).

Accanto ai benefici, tuttavia, il legislatore ha previsto specifici obblighi a carico di coloro che vogliono accedere alla procedura in esame e l'osservazione delle prassi sembrerebbe portare alla riflessione che non sempre essi sono stati tenuti in adeguata considerazione.

In primo luogo il concordato con continuità non può essere utilizzato dall'imprenditore in crisi a piacimento, per alleggerire il fardello dei

debiti e avvalersi dell'esdebitazione, continuando sic et simpliciter ad operare sul mercato.

L'art. 186-bis l. fall., secondo comma, lett. a), l. fall., dispone infatti che tale forma di composizione della crisi d'impresa debba essere funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori, e ciò significa che, tutte le volte in cui i creditori stessi potrebbero essere meglio soddisfatti con un concordato liquidatorio, la prospettiva della continuità aziendale non può essere percorsa.

Per questa via, risultano a rischio non solo i casi nei quali la liquidazione dei beni dell'impresa produca risorse chiaramente più elevate rispetto a quelle che si genere-

rebbero con la prosecuzione dell'attività, ma anche tutte le situazioni nelle quali la liquidazione produca, in tempi immediati, risorse pari o leggermente inferiori rispetto a quelle ricavabili dalla continuazione dell'impresa, ma in tempi più dilatati.

Si può esemplificare pensando a una percentuale di riparto ai chirografari del 7% entro sei mesi dall'omologa, in caso di liquidazione, e dell'11% in caso di continuazione dell'attività, ma nell'arco di cinque anni: in un caso del genere, nel quale la modesta percentuale suppletiva costa ai creditori un'attesa quinquennale, la sussistenza del requisito del migliore soddisfacimento dei creditori è quantomeno da mettere





in dubbio. In secondo luogo, sembra che nella redazione dei piani di concordato venga sovente trascurato il fatto che, anche nel concordato con continuità aziendale, è necessario che il piano di cui all'art. 161, secondo comma, lett. e) l. fall. contenga la analitica indicazione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

All'esame degli interpreti sono venute recentemente proposte concordatarie anche di imprese di rilevanti dimensioni, nelle quali il pagamento dei creditori è stato proposto in base ai flussi della continuità aziendale con la sola indicazione di un termine finale (per es. «entro cinque anni»), senza nessun dettaglio circa le tempistiche e le modalità concrete di effettuazione dei pagamenti.

Se a ciò si aggiunge che i piani concordatari con continuità si basano su business

plan che risentono per natura di una certa visione ottimistica del mercato e dell'andamento futuro dell'attività, mentre poi l'esperienza ha insegnato, soprattutto negli ultimi anni, che la realtà è quasi sempre meno rosea, le proposte concordatarie che non indichino con esattezza e dettaglio i modi e i tempi dei pagamenti risultano anch'esse a serio rischio; se non di essere dichiarate inammissibili tout court, quantomeno di essere oggetto di richieste di integrazioni da parte del tribunale ai sensi dell'art. 161, primo comma, l. fall., affinché i creditori possano sapere esattamente quando e quanto denaro riceveranno nell'ambito dell'esecuzione del concordato, anche, eventualmente, per rilevarne l'inadempimento e chiederne la risoluzione ai sensi dell'art. 186 l. fall.

**\*Giorgio Tarzia  
e Associati  
Studio Legale**

© Riproduzione riservata

## Benefici & vincoli

Prosecuzione dell'attività con o senza cessione o conferimento dell'azienda in esercizio e liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa (art. 186-bis, primo comma, l. fall.)

Possibilità di beneficiare di una moratoria fino a un anno dall'omologa per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni sui quali grava la prelazione (art. 186-bis, secondo comma, lett. c) l. fall.),

Possibilità di chiedere al tribunale l'autorizzazione al pagamento di crediti anteriori essenziali per la prosecuzione

dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (art. 185-quinquies, quarto comma, l. fall.).

Funzionalità della continuità aziendale al migliore soddisfacimento dei creditori (migliori prospettive di pagamento rispetto al concordato liquidatorio sia quantitativamente che dal punto di vista dei tempi di adempimento)

Analitica indicazione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (esattezza e dettaglio dell'indicazione dei modi e dei tempi dei pagamenti ai creditori).